

COMUNI DI VILLAURBANA- MOGORELLA, OLLASTRA

PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

SERVIZI GENERALI

CIRCOLARE INTERNA n. 9

Ai Responsabili del servizio finanziario

Agli Istruttori Direttivi di Ragioneria

Ai Responsabili dei servizi tecnici

Ai responsabili dei servizi amministrativi

A tutti i responsabili di procedimento

E P.C. Al Sig. Sindaco

Al revisore dei Conti

Al componente esterno del nucleo di valutazione

OGGETTO: Trasparenza: Nuove norme in materia di obblighi di pubblicazione : D.Lgs. n. 97/2016
(, (decreto rinominato FOIA)

Gentilissimi

Con la sentenza n. 582 il TAR della Toscana afferma l'irricevibilità del ricorso proposto avverso l'aggiudicazione nel quale si sollevano censure contro il provvedimento di ammissione dell'aggiudicatario che, come tali, avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte entro il termine di cui all'art. 120, comma 2 bis c.p.a.: **nel caso specifico si sosteneva che il ricorso fosse comunque tempestivo non avendo la stazione appaltante provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti con le modalità previste dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, ma i giudici chiariscono che è irrilevante la pubblicazione del provvedimento con le modalità di cui al citato art. 29 qualora non vi sia dubbio che la controparte fosse comunque a conoscenza, come dimostrato, nel caso specifico, dal fatto che la stazione appaltante aveva provveduto ad informarla con comunicazione e-mail, allegando il verbale della seduta

pubblica appena conclusa recante i punteggi conseguiti da ciascun operatore economico e dunque anche l'ammissione alla gara dei partecipanti.

Ho ritenuto opportuno mettermi a conoscenza delle motivazioni della sentenza per rafforzare il concetto già da me espresso in parecchie occasioni, che , **ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016:**

1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.

Nel corso del tempo ho constatato che i dipendenti **non prestano la dovuta attenzione agli adempimenti imposti dalle norme in materia di trasparenza, in particolare non c'è la continuità, tempestività e la costanza nell'inserimento dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".**

Vorrei ricordare, per l'ennesima volta, che l'inserimento dei dati nella sezione di cui al DLgs.n. 33/2013, **non ha un carattere facoltativo lasciato alla estemporaneità del dipendente se inserirli o quando inserirli ma è un adempimento OBBLIGATORIO E TEMPESTIVO.**

Rammento a tutti i **responsabili di procedimento e di servizio di tutti e tre i comuni** che dopo avere elaborato il documento di propria competenza, devono provvedere all'inserimento nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Pertanto , atteso che, oltre che alle sanzioni di natura disciplinari e di valutazione, ci sono anche quelle di natura pecuniaria che l'ANAC ha previsto per i casi di mancata, errata e/o tardiva pubblicazione, **chiedo** a tutti , **ripeto, RESPONSABILI DI PROCEDIMENTI e DI SERVIZIO** di prestare la massima attenzione nell'inserimento dei dati e in caso di dubbio di rivolgersi ai propri responsabili di servizio e alla sottoscritta.

I RESPONSABILI DI SERVIZIO DEVONO VIGILARE sul corretto adempimento

Vi rammento, tra l'altro, che uno degli obiettivi di performance organizzativo comune a tutti responsabili di procedimento e di servizio riguarda proprio l'adempimento di tale obbligo. Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti.

Villaurbana 2/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Lisetta Pau